



STATUTO FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

STATUTO DELLA FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

approvato dal Ministero del Tesoro con provvedimento dell'8 maggio 2001,
coordinato con le modifiche approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
con provvedimenti del 26 luglio 2012, del 12 giugno 2013, del 10 giugno 2016, del
3 febbraio 2017, del 25 maggio 2021 e del 24 luglio 2026.

TITOLO I

Origini, Sede, Scopi e Patrimonio

Articolo 1

1. Il Monte dei Paschi di Siena, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con istrumento di fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno del secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472, come Istituto di diritto pubblico ha effettuato il conferimento previsto dalla Legge 30 luglio 1990 n. 218 e dal D. Lgs. 20 novembre 1990 n. 356 dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena nella Società per azioni "Banca Monte dei Paschi di Siena SpA", approvato con decreto del Ministro del Tesoro n. 721602 dell'8 agosto 1995 e, acquisita la natura di Fondazione, è oggi persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale nel quadro della legislazione vigente.

2. La Fondazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa, e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito l'Addendum, dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 461, dal D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme degli articoli 12 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 2

1. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha sede e Direzione Generale in Siena, Banchi di Sotto n. 34.

Articolo 3

1. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, nella sua capacità di diritto privato, persegue fini di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei beni ambientali mantenendo e rafforzando i particolari legami con Siena, il suo territorio e le sue istituzioni – legami plurisecolari e consolidati dagli atti normativi vigenti – anche nella continuazione della originaria finalità di beneficenza e nel compito di favorire ed incoraggiare, anche con interventi a sostegno dei programmi e dei progetti del Comune e della Provincia di Siena e degli Enti pubblici e privati presenti nel suo territorio storico di riferimento, la promozione dello sviluppo economico, assecondando la realizzazione e la gestione di infrastrutture e di servizi che migliorino l'assetto del territorio senese, la qualità di vita della sua comunità e l'insediamento delle attività produttive che

facilitano il raggiungimento degli obiettivi predetti. Le attività rientranti nell'ambito della promozione dello sviluppo economico sono possibili solo entro i limiti posti dal D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 art. 3 comma 2 e nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'intesa.

La Fondazione può anche partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di infrastrutture e servizi per il tramite di imprese strumentali, costituite dalla Fondazione medesima ed operanti esclusivamente nei settori rilevanti di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153.

Nel perseguire i propri fini istituzionali nel rispetto dei tradizionali legami con il territorio, la Fondazione favorisce, nell'ambito delle proprie competenze ed in osservanza dei principi di legge, le condizioni per mantenere e valorizzare il collegamento tra la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il territorio di riferimento.

1-bis. La Fondazione svolge la propria attività in piena indipendenza e autonomia secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio.

1-ter. La Fondazione può partecipare ad iniziative sovra territoriali, anche in collaborazione con altre Fondazioni, italiane e straniere.

2. La Fondazione persegue i propri fini istituzionali salvaguardando la consistenza del suo patrimonio e promuovendone la valorizzazione. Amministra le partecipazioni detenute nel rigoroso rispetto delle finalità statutarie.

La Fondazione opera sulla base degli indirizzi individuati nei programmi annuali e pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

La Fondazione pone in essere le opportune azioni al fine di rendere pubblici i programmi adottati e gli interventi realizzati.

La Fondazione promuove idonee forme di partecipazione e di consultazione delle diverse espressioni del territorio nei modi individuati con apposito Regolamento sulle attività istituzionali e sulle erogazioni e comunque in occasione della presentazione del Bilancio di Missione.

3. La Fondazione, per perseguire i propri fini, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune, anche esercitando, attraverso Società controllate o direttamente, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari di utilità sociale (imprese strumentali operanti esclusivamente nei settori rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153).

4. La Fondazione, per il perseguimento degli scopi istituzionali nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

5. L'attività della Fondazione e le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum, approvato dall'Organo di indirizzo, sentito l'Organo di amministrazione.

Articolo 4

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dalla partecipazione nella società conferitaria e dai cespiti ed attività non trasferiti a questa e il cui valore reale dovrà essere

salvaguardato nel tempo, sarà incrementato da:

- le plusvalenze conseguenti alla cessione di quote di partecipazione nella Società bancaria conferitaria ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153;
- accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 e successive modifiche;
- accantonamenti facoltativi a fondi di riserva finalizzati alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni e/o alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle Società partecipate, istituiti e disciplinati con deliberazioni della Deputazione Amministratrice secondo i criteri previsti nel regolamento interno;
- liberalità ricevute, espressamente destinate ad aumento del patrimonio per volontà del donatore o del testatore.

Il patrimonio della Fondazione potrà inoltre essere incrementato dalle plusvalenze conseguenti a valutazione relative alla partecipazione nella Società conferitaria ai sensi del citato art. 9 comma 4 del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità e il suo impiego è finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

3. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum. Nelle decisioni di impiego del proprio patrimonio, la Fondazione esclude ogni investimento che presenti connessioni con violazioni dei diritti dell'uomo e delle norme di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale.

4. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum.

5. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate

nell'ambito delle gestioni di portafogli.

6. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

7. La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati ai sensi del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 e comunque ai sensi di legge tempo per tempo vigente su deliberazione della Deputazione Amministratrice che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione nel rispetto delle linee di gestione patrimoniale e della politica degli investimenti definite dalla Deputazione Generale. Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari esterni essa dovrà essere svolta, nel rispetto del principio della separatezza organizzativa, da strutture interne diverse e separate sul piano organizzativo da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.

8. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

Articolo 5

1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione utilizza i redditi conseguiti nell'esercizio così come definiti dall'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 e li destina come previsto dal comma 1 dello stesso art. 8.

La Fondazione assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i.

2. Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statuari sono disciplinati da apposito regolamento sulle attività istituzionali e sulle erogazioni.

TITOLO II

Organi della Fondazione

Articolo 6

1. Sono organi della Fondazione:

- a) la Deputazione Generale (organo di indirizzo);
- b) la Deputazione Amministratrice (organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci (organo di controllo).

2. Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dal presente Statuto per assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri d'indirizzo, di amministrazione e di controllo.

3. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e

costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.

Essi si impegnano a rispettare e valorizzare la civiltà, la cultura, le tradizioni, l'economia, la ricerca e ogni altra forma di sviluppo sostenibile per il territorio in cui la Fondazione opera.

4. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. o di società concorrenti del suo gruppo.

TITOLO III

Deputazione Generale (organo di indirizzo)

Articolo 7

1. La Deputazione Generale è composta da quattordici Deputati undici dei quali designati come segue:

- quattro dal Comune di Siena;
- due dalla Provincia di Siena in quanto esponenti del territorio nel quale sono storicamente insediati i Comuni che ne fanno parte;
- uno dalla Regione Toscana;
- uno dall'Università degli Studi di Siena;
- uno dall'Arcidiocesi di Siena – Colle Val d'Elsa – Montalcino;
- uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena istituita con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 in rappresentanza delle realtà economiche e del lavoro presenti nei Comuni che fanno parte della Provincia di Siena;
- uno dall'Università per Stranieri di Siena.

2. Ottenute tutte le designazioni ai sensi del comma precedente la Deputazione Generale uscente, sentito il Collegio dei Sindaci, accerta l'osservanza dello statuto e delle norme di legge ivi richiamate da parte degli Enti designanti e provvede alla nomina delle persone designate.

3. Nella medesima riunione di cui al comma precedente la Deputazione Generale uscente provvede alla nomina dei rimanenti tre membri come segue:

- uno da scegliersi nell'ambito di una terna di nominativi proposta dall'Ente esponente delle realtà del volontariato presenti nei Comuni che fanno parte della Provincia di Siena, ai sensi della normativa vigente, come meglio individuato nel Regolamento della Struttura e degli Organi (definito all'art. 7, c. 13, che segue), che determina anche i criteri di redazione della terna;
- due da scegliersi nell'ambito di due terne di nominativi proposte, rispettivamente, da due rilevanti organismi regionali, nazionali, o internazionali, individuati dalla Deputazione Generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 9, operanti nei campi dell'Arte, ovvero della Cultura, della Ricerca scientifica, dello Sviluppo economico, della Tutela dell'ambiente e del paesaggio, della Cooperazione internazionale, che abbiano rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio di riferimento della Fondazione.

4. I membri della Deputazione Generale agiscono in piena autonomia e indipendenza nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto. Non rappresentano gli Enti dai quali sono stati designati, né rispondono ad essi del loro operato.

5. I membri designati dal Comune di Siena, dalla Provincia di Siena, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena e dall'Ente esponente delle realtà del volontariato

presenti nei Comuni che fanno parte della Provincia di Siena individuato ai sensi del comma 3 che precede devono essere scelti tra persone residenti nella Provincia di Siena in possesso di titoli culturali e professionali adeguati, nonché di comprovate esperienze e competenze atte ad assicurare la rappresentanza del territorio.

6. I restanti sei membri, designati come previsto dai precedenti commi 1 e 3, devono essere scelti tra persone in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze attinenti ad almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati all'art. 3 dello statuto.

7. La designazione dei componenti è ispirata a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e di professionalità, e idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.

I profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire l'incarico e gli ambiti entro i quali i componenti devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto, anche ai fini di una equilibrata composizione dell'organo, sono fissati previamente, in termini generali e obiettivi, dalla Deputazione Generale e resi pubblici.

8. Nella scelta dei componenti, gli Enti cui spetta la designazione tengono conto dei criteri fissati dalla Deputazione Generale ai sensi del precedente comma 7 e dell'esigenza di garantire al necessario ricambio dell'organo condizioni di gradualità, privilegiando in ogni caso la stabilità e la funzionalità della Fondazione.

Gli Enti cui spetta la designazione di più componenti adottano criteri di scelta che assicurino la parità di genere. Le norme atte ad assicurare la parità di genere sono disciplinate dal Regolamento della Struttura e degli Organi di cui al successivo art. 8, comma 2, lett. q).

9. Almeno tre mesi prima della scadenza della carica dei componenti della Deputazione Generale il Presidente della Fondazione richiede a ciascuno degli Enti di cui al comma 1 di provvedere alle designazioni di competenza ed agli Enti di cui al comma 3 di comunicare le terne di nominativi di loro spettanza.

Gli Enti suddetti devono comunicare, rispettivamente, i nomi dei soggetti designati ed i nomi dei componenti le terne almeno trenta giorni prima della data di scadenza del mandato della Deputazione Generale, indicando entro detto termine al Presidente della Fondazione i dati anagrafici e di residenza dei componenti nominati e allegando l'accettazione sottoscritta da parte di questi ultimi nonché la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo Statuto.

Gli Enti che non provvedono a comunicare le designazioni, ovvero le terne di loro spettanza, entro il termine indicato dal presente comma sono immediatamente invitati dal Presidente della Fondazione a provvedere entro un successivo termine di trenta giorni, trascorsi i quali l'organo di indirizzo può dichiararli decaduti dal potere di designazione relativamente alla composizione della Deputazione Generale in detta tornata, potendo comunque concorrere alla formazione di tale organo alle successive scadenze nel rispetto dei termini indicati. In tal caso il Presidente del Tribunale di Siena provvede entro trenta giorni ad effettuare la nomina dei membri vacanti, scegliendo persone aventi i requisiti.

10. Il Presidente della Fondazione provvede a convocare, entro quindici giorni dalla nomina dell'Organo di indirizzo da parte della Deputazione Generale uscente, ovvero, quando occorra, dalla nomina ad opera del Presidente del Tribunale di Siena ai sensi del comma 9, la nuova Deputazione Generale.

11. La Deputazione Generale nella seduta di insediamento verifica il possesso da parte dei propri

membri dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti.

In sede di prima convocazione, la Deputazione Generale è validamente costituita con la nomina di almeno 11 Deputati.

12. I componenti della Deputazione Generale possono essere nominati Presidente della Fondazione o membri della Deputazione Amministratrice, ma non membri del Collegio dei Sindaci né Provveditore - Direttore Generale (di seguito Provveditore).

Il Deputato Generale che accetta la nomina a Presidente o a membro della Deputazione Amministratrice decade dalla carica di Deputato Generale e viene sostituito con le modalità di cui all'art. 13 comma 3.

13. La Fondazione disciplina, con apposito Regolamento interno, le attività di verifica della rappresentatività degli enti designanti in coerenza con quanto richiesto dall'art. 8, comma 4 del Protocollo d'intesa.

Articolo 8

1. La Deputazione Generale rimane in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e decade con la scadenza del termine previsto dall'art. 22, comma 2, per l'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio.

Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Deputato Generale più anziano di età.

2. La Deputazione Generale ha competenza in tema di:

- a) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni da esso previsti;
- b) indirizzo e programmazione dell'attività della Fondazione, individuazione delle priorità e degli obiettivi e verifica dei risultati mediante monitoraggio periodico;
- c) nomina e revoca del Presidente della Fondazione e degli altri componenti della Deputazione Amministratrice;
- d) nomina e revoca, per giusta causa, dei componenti del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione;
- e) determinazione dei compensi degli Organi statuari, udito il Collegio dei Sindaci, tenendo conto della natura istituzionale della Fondazione e dell'assenza di finalità lucrative ed in coerenza con l'entità del patrimonio e delle erogazioni secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa;
- f) previsione, per i componenti dell'Organo di Indirizzo, esclusivamente di trattamenti non "corrispettivi", ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute;
- g) approvazione del documento programmatico previsionale annuale;
- h) approvazione del bilancio;
- i) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica delle partecipazioni e degli altri investimenti;
- l) trasformazioni e fusioni;
- m) verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
- n) costituzione con contabilità separata di imprese strumentali; acquisizione e cessione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali operanti esclusivamente nei settori rilevanti di

cui all'art. 1 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153;

- o) decisioni concernenti l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472; le deliberazioni riguardanti i propri componenti devono essere prese con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci; qualora a tale riguardo la Deputazione Generale fosse impossibilitata a deliberare, provvede il Collegio dei Sindaci;
- p) definizione degli ambiti di operatività, delle condizioni e delle modalità secondo cui la Fondazione può partecipare alle iniziative sovra territoriali anche in collaborazione con altre Fondazioni, italiane e straniere;
- q) definizione del Regolamento che stabilisce le modalità di nomina dei componenti gli Organi, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel Regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità richiesti per la nomina dei componenti degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure;
- r) definizione, ai sensi dell'art. 7 comma 7 e nel quadro dei requisiti predefiniti a mezzo del regolamento di cui alla lett. q) che precede, dei profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire l'incarico di componente la Deputazione Generale e degli ambiti entro i quali i componenti devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto;
- s) adempimenti di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;
- t) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo della Fondazione.

Per la validità delle sedute della Deputazione Generale occorre la presenza di nove Deputati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che nelle materie di cui alle lett. a) c) d) e) e l) del precedente comma per le quali occorre la maggioranza qualificata di undici componenti; nella materia di cui alla lett. i) del precedente comma per la quale occorre la maggioranza dei Deputati in carica e nella materia di cui alla lettera s) per la quale occorre, per le prime due votazioni, la maggioranza qualificata di undici componenti e a partire dalla terza votazione, da effettuarsi entro le quarantotto ore successive, la maggioranza dei presenti. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari, la proposta di delibera si intende respinta.

È ammessa la partecipazione mediante utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza.

4. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali almeno uno dei membri richieda il voto segreto.

5. La Deputazione Generale è convocata dal Presidente entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'approvazione del documento programmatico previsionale ed entro i termini di cui all'art. 22, comma 2, per l'approvazione del bilancio. La convocazione ha luogo altresì quando almeno sette Deputati o il Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta motivata al Presidente.

6. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax ovvero mezzo tecnologico con certezza di ricezione, compresa la posta elettronica e-mail, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni.

7. In caso di presenza del Presidente della Fondazione, di tutti i Deputati e Sindaci effettivi, la riunione della Deputazione Generale ha luogo validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.

8. I componenti della Deputazione Amministratrice partecipano su invito della Deputazione Generale

alle riunioni di questa, senza diritto di voto.

9. Il Provveditore interviene di norma alle riunioni della Deputazione Generale, senza diritto di voto.

10. Il Segretario della Deputazione Generale viene nominato dalla Deputazione stessa su proposta del Presidente all'interno della struttura della Fondazione.

TITOLO IV

Deputazione Amministratrice (organo di amministrazione)

Articolo 9

1. La Deputazione Amministratrice è composta dal Presidente della Fondazione e da quattro Deputati, di cui almeno due residenti nella Provincia di Siena.

Il Presidente della Fondazione e gli altri componenti la Deputazione Amministratrice sono nominati dalla Deputazione Generale entro 30 giorni dalla scadenza della Deputazione Amministratrice uscente.

Il Presidente e gli altri componenti la Deputazione Amministratrice devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 14, comma 2.

Devono, inoltre, essere in possesso di specifici e comprovati requisiti di professionalità e competenza in relazione a maturate esperienze o competenze in campo amministrativo e gestionale tenuto anche conto dei settori di intervento della Fondazione. In particolare devono essere scelti tra persone che abbiano maturato una comprovata e pluriennale esperienza in almeno uno dei seguenti ambiti: dell'amministrazione, gestione e controllo nel settore pubblico e/o privato; dell'insegnamento universitario in materie giuridiche ed economico-finanziarie; della libera professione (forense, di consulenza aziendale, di dottore commercialista).

La Deputazione Amministratrice rimane in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e decade con la scadenza del termine previsto dall'art. 22, comma 2, per l'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio, salva la gestione dei soli affari correnti sino al momento della effettiva sostituzione.

1-bis. Ai fini della nomina del Presidente e degli altri componenti la Deputazione Amministratrice, la Deputazione Generale individua i candidati che, per professionalità, competenza e autorevolezza, risultano più adeguati ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e a preservarne il corretto funzionamento.

1-ter. Nella Deputazione Amministratrice deve essere rispettata la parità di genere.

2. La Deputazione Amministratrice elegge al proprio interno il Vice Presidente.

Articolo 10

1. La Deputazione Amministratrice è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque di regola almeno una volta ogni mese. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno tre Deputati o il Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta motivata al Presidente.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli oggetti da trattare, deve essere recapitato mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax ovvero mezzo tecnologico con certezza di ricezione, compresa la posta elettronica e-mail, ai Deputati ed ai Sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi speciali di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di sole 48 ore. In caso di presenza di tutti i componenti e dei Sindaci effettivi,

la riunione della Deputazione Amministratrice può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.

4. Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno tre componenti la Deputazione Amministratrice compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

È ammessa la partecipazione mediante utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza.

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca, la sospensione e la cessazione dall'incarico, il trattamento economico, la durata in carica e i limiti di competenza del Provveditore devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre componenti la Deputazione Amministratrice.

6. Le deliberazioni della Deputazione Amministratrice sono adottate a voto palese. Possono essere adottate a voto segreto solo su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente: se la votazione avviene a scrutinio segreto, il Presidente – in caso di parità – rende palese il suo voto.

7. Il Provveditore interviene di norma alle riunioni della Deputazione Amministratrice, senza diritto di voto.

8. Il Segretario della Deputazione Amministratrice è scelto dalla Deputazione stessa su proposta del Presidente all'interno della struttura della Fondazione.

Articolo 11

1. La Deputazione Amministratrice ha, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dalla Deputazione Generale, tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quelli riservati alla stessa Deputazione Generale dall'art. 8. In particolare spetta alla Deputazione Amministratrice:

- a) deliberare, nell'ambito delle linee generali della politica delle partecipazioni di cui all'art. 8 comma 2 lett. i):
 - l'acquisizione e la cessione di partecipazioni, ad eccezione di quelle di controllo in società strumentali che rientrano nella competenza della Deputazione Generale come da art. 8 comma 2 lett. n) dello statuto;
 - l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle Società in cui possieda partecipazioni;
 - la rinuncia o cessione del diritto di opzione;
 - l'adesione a patti di sindacato che comportino limitazioni al diritto di voto;
- b) deliberare, nell'ambito delle linee generali della politica delle partecipazioni e degli altri investimenti di cui all'art. 8 comma 2 lett. i), gli acquisti, le vendite e le permutazioni di beni immobili;
- c) deliberare la destinazione del reddito secondo quanto previsto dall'art. 5;
- d) autorizzare le azioni giudiziarie ed il recesso dalle azioni stesse; autorizzare transazioni giudiziali e stragiudiziali nonché il deferimento ad arbitri di speciali questioni;
- e) predisporre il documento programmatico previsionale ed il bilancio da sottoporre all'approvazione della Deputazione Generale;
- f) nominare il Provveditore determinandone il trattamento economico e di quiescenza e la durata in carica (secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1) nonché i limiti di competenza con esclusione di deleghe nelle materie elencate nelle precedenti lettere; deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione e cessazione dell'incarico;
- g) verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, le

ipotesi di incompatibilità e le cause di sospensione e di decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;

- h) segnalare alla Deputazione Generale, tramite il Presidente la necessità di modificare e/o integrare i regolamenti esecutivi e di attuazione delle disposizioni statutarie.

2. La Deputazione Amministratrice, nell'individuare le persone destinate a ricoprire incarichi in società ed enti strumentali controllati e partecipati dalla Fondazione, tiene conto del primario interesse di dette società ed enti, delle loro caratteristiche e della natura dell'incarico, ispirandosi ai criteri generali di trasparenza, competenza, professionalità e pari opportunità tra i generi, definiti eventualmente – anche con regolamento – dalla Deputazione Generale, nel rispetto delle reciproche competenze, ad inizio di ogni mandato.

Articolo 12

1. Negli Organi delle proprie società strumentali e degli enti strumentali, la Deputazione Amministratrice non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:

- a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di origine bancaria, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;
- c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie società strumentali ed enti strumentali:

- non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato nella Fondazione di origine bancaria;
- non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
- non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
- non attribuiscono ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie società ed enti strumentali, importi eccedenti l'ammontare previsto all'art. 4 dell'Addendum.

3. Si specifica che il periodo di discontinuità previsto ai commi precedenti si applica anche ai componenti degli Organi che, nell'ambito del loro secondo mandato consecutivo in corso, abbiano superato la metà dello stesso.

TITOLO V

Norme generali relative al Presidente e ai componenti la Deputazione Generale e la Deputazione Amministratrice

Articolo 13

1. Le cariche negli Organi della Fondazione ex art. 6, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

2. In ciascun organo tutti i componenti che ne fanno parte restano in carica per lo stesso periodo e scadono alla medesima data.

Il Presidente – ai sensi dell'art. 16, comma 2 – scade insieme agli altri componenti la Deputazione Amministratrice.

3. Quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nelle Deputazioni, la Deputazione Generale in carica provvede alla nomina del sostituto.

Qualora si tratti di sostituire un proprio componente, la Deputazione Generale effettua la nomina sulla base di una nuova designazione o dell'indicazione di una nuova terna da parte dell'Ente che aveva designato o indicato nella terna il componente venuto meno, ai sensi dell'art. 7.

Il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituto.

3-bis. Nel Regolamento di cui all'art. 8, comma 2, lett. q), sono disciplinate le modalità e i termini per le richieste di designazione o terne e i relativi tempi di risposta.

4. Ai componenti la Deputazione Generale oltre al rimborso delle spese spetta un'indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni di Deputazione in misura stabilita dalla stessa Deputazione Generale udito il Collegio dei Sindaci. Si applica l'art. 8, c. 2, lett. e).

5. Al Presidente ed agli altri componenti la Deputazione Amministratrice, oltre al rimborso delle spese in misura stabilita dalla Deputazione Generale, spetta un compenso annuo fisso. Si applica l'art. 8, c. 2, lett. e).

6. La misura delle indennità e dei compensi, nonché le relative modalità di corresponsione sono determinate dalla Deputazione Generale udito il Collegio dei Sindaci e tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle erogazioni della Fondazione. La Deputazione Generale delibera altresì sulla corresponsione dei rimborsi spese. Si applica l'art. 8, c. 2, lett. e).

7. I componenti delle Deputazioni, ivi incluso il Presidente, non hanno diritto di voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano interessati o che riguardi Enti o Società dei quali siano amministratori, sindaci, o dipendenti; essi si considerano, però, presenti agli effetti del numero legale degli intervenuti. I presenti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

8. Nel caso in cui un componente di una delle Deputazioni venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente e al Presidente del Collegio dei Sindaci, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Il Presidente comunica la propria eventuale situazione di conflitto di interessi agli altri membri della

Deputazione Amministratrice e al Presidente del Collegio dei Sindaci.

9. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 14

1. Tutti i componenti le Deputazioni e il Presidente devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al successivo comma 2 e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione. Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità è verificato dai rispettivi organi collegiali con deliberazione motivata.

2. Non possono essere nominati Presidente o componenti le Deputazioni (Generale e Amministratrice) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d), f) e comma 1-bis o nelle condizioni previste dall'art. 5 commi 1 e 2 del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998 n. 161 e successive modificazioni, nonché coloro che – al di fuori dei casi precedenti – non siano comunque in possesso di requisiti di idoneità etica conformi agli scopi istituzionali della Fondazione e necessari per garantirne la piena tutela anche dell'immagine.

Non possono essere nominati Deputati Generali coloro che, designati a membri della Deputazione Generale dal Comune di Siena, dalla Provincia di Siena, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena, nonché dall'Ente esponente delle realtà del volontariato presenti nei Comuni che fanno parte della Provincia di Siena, non rispettano il requisito di residenza di cui all'art. 7, c. 5.

2-bis. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli Organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

3. I componenti della Deputazione Generale non possono ricoprire cariche negli organi della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e delle altre società del gruppo Monte dei Paschi di Siena, né essere Direttore Generale né dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; i componenti della Deputazione Generale possono, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 4, ricoprire incarichi negli organi di altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione con un limite massimo di due incarichi.

4. Il Presidente e gli altri componenti la Deputazione Amministratrice, non possono far parte – fermo restando quanto previsto all'art. 16 comma 3 lett. b) – della Deputazione Generale, né del Collegio dei Sindaci; non possono ricoprire cariche negli organi né essere Direttore Generale né dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. né delle altre società controllate o partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 4, il Presidente e gli altri componenti la Deputazione Amministratrice possono ricoprire incarichi negli organi di altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione con i seguenti limiti:

- con un limite massimo di quattro incarichi, il Presidente e il Vice Presidente;

- con un limite massimo di due incarichi, gli altri componenti della Deputazione Amministratrice

5. Non possono essere altresì nominati Presidente o componenti le Deputazioni:

- a) gli Amministratori, i componenti i Collegi dei Sindaci e i soggetti legati da contratti di natura subordinata o assimilabili agli Enti cui compete il potere di designazione dei componenti la Deputazione Generale ovvero il potere di indicare le terne ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 commi 1 e 3, nonché i soggetti legati ai predetti Enti da rapporti di collaborazione, nonché coloro che siano cessati da tali incarichi da meno di un anno;
- b) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di due anni;
- c) i componenti di organi di altre Fondazioni di origine bancaria, coloro che svolgono funzioni di direzione in altre Fondazioni di origine bancaria, nonché coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di origine bancaria, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- d) gli Amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione con i quali la Fondazione stessa abbia rapporti organici e permanenti istituiti mediante formale convenzione, ad eccezione degli Enti e imprese strumentali;
- e) i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi e delle comunità montane, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- f) i segretari e i direttori generali della Regione Toscana, della Provincia di Siena, dei Comuni della provincia di Siena, delle Unioni dei Comuni di cui almeno uno sia situato nella provincia di Siena, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- g) i dipendenti dei Comuni della provincia di Siena, nonché coloro che siano cessati da tali incarichi da meno di un anno;
- h) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere operanti nei territori coincidenti, anche in parte, con quelli della provincia di Siena, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno.

6. Non sono compatibili con la carica di Presidente o di componenti le Deputazioni coloro che ricoprono, all'interno di un partito politico o di un raggruppamento politico (a titolo esemplificativo, una lista, un movimento, un'associazione) che abbia partecipato ad elezioni politiche o amministrative, un ruolo esecutivo a livello nazionale ovvero a livello regionale, metropolitano, provinciale o comunale in uno dei Comuni della provincia di Siena, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno.

Articolo 15

1. Se alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 comma 4-bis della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c) o delle condizioni previste dall'art. 6 comma 1 del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998 n. 161 e successive modificazioni nonché delle

ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall'art. 14 sopravviene dopo la nomina, essa determina la sospensione di diritto dalla carica.

2. La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza, non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni, anche su richiesta degli Enti che abbiano effettuato la relativa designazione o proposto la relativa terna ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 commi 1 e 3, e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio.

La cessazione della sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza, non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni.

Per quanto attiene il Presidente, alla sospensione ed alla cessazione della stessa provvede la Deputazione Amministratrice.

3. Il Presidente e i componenti le Deputazioni decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti previsti all'art. 14, commi 1 e 2 dello statuto;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma primo, lett. f) della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte (per il Presidente, a tre sedute consecutive della Deputazione Amministratrice);
- sopravvenienza delle incompatibilità previste dall'art. 6 comma 4 e dall'art. 14 commi 3, 4 e 5 dello statuto.

4. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni, anche su richiesta degli Enti che abbiano effettuato la relativa designazione o proposto la relativa terna ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 commi 1 e 3, e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia. Per quanto attiene il Presidente, alla declaratoria di decadenza provvede la Deputazione Amministratrice.

5. Ciascun componente gli Organi della Fondazione è obbligato a dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza o di sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano. Il Presidente dà comunicazione dell'eventuale causa insorta alla Deputazione Amministratrice e al Collegio dei Sindaci.

TITOLO VI

Il Presidente

Articolo 16

1. Il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) dello statuto, è scelto fra persone residenti nella Provincia di Siena, in possesso di specifici requisiti di onorabilità come da art. 14 comma 2 ed in possesso altresì di specifici requisiti di professionalità in relazione a maturate e pluriennali esperienze o competenze in campo amministrativo e gestionale, adeguate alla funzione che deve svolgere ed atte ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

2. Il Presidente dura in carica quanto la Deputazione Amministratrice e scade con essa.

3. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza generale della Fondazione di fronte a terzi;
- b) convoca e presiede le adunanze della Deputazione Generale, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige i lavori senza diritto di voto e garantisce il monitoraggio di cui all'art. 8, comma 2, lettera b);
- c) convoca e presiede le adunanze della Deputazione Amministratrice, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione su proposta del Provveditore le liti nelle procedure esecutive ed ingiuntive nonché in quelle previste dalla legge fallimentare con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni, di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa; presenta ricorsi per la emissione di decreti ingiuntivi, sostenendo egualmente in ogni grado di giurisdizione le eventuali conseguenti liti, ferme restando le altre facoltà sopra indicate;
- e) nomina gli avvocati con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale nelle quali sia, comunque, interessata la Fondazione;
- f) in caso di urgenza e di necessità, provvede all'esercizio dei poteri della Deputazione Amministratrice, sottoponendo le decisioni assunte a ratifica della Deputazione stessa alla prima successiva riunione; non possono, peraltro, essere esercitati in via d'urgenza i poteri della Deputazione Amministratrice indicati all'art. 11 dalla lett. a) alla lett. g), eccezione fatta per quanto previsto alla lett. d);
- g) promuove le attività della Fondazione e assicura il corretto ed efficace funzionamento della Deputazione Generale e della Deputazione Amministratrice.

Articolo 17

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di convocare e presiedere le adunanze della Deputazione Generale passa al Deputato Generale più anziano di età che può dirigerne i lavori esercitando il diritto di voto. Ogni altro potere indicato al precedente art. 16 comma 3 passa al Vice Presidente della Deputazione Amministratrice e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo al componente della Deputazione Amministratrice più anziano d'età, limitatamente ai poteri indicati alle lett. a), d) ed e).

2. Di fronte ai terzi, al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del Debito Pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei predetti basta a far presumere l'assenza o l'impedimento di quelli che li precedono in ordine gerarchico ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa le autorizzazioni eventualmente occorrenti per gli atti ai quali la detta firma si riferisca.

TITOLO VII

Il Provveditore / Direttore Generale

Articolo 18

1. Il Provveditore è nominato dalla Deputazione Amministratrice ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. f) con la maggioranza di cui all'art. 10 comma 5.

Il Provveditore deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale, amministrativo, economico, finanziario ed in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.

La durata dell'incarico non può eccedere la fine dell'esercizio in cui è prevista la nomina della nuova Deputazione Amministratrice.

2. Il Provveditore, oltre alle altre attribuzioni conferite dallo statuto:

- a) sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione e ne è responsabile;
- b) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione;
- c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Deputazione Amministratrice e della Deputazione Generale nonché delle decisioni del Presidente;
- d) compie gli atti che rientrano nei limiti di competenza assegnatigli dalla Deputazione Amministratrice;
- e) provvede alla istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Deputazione Amministratrice e delle materie e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Deputazione Generale;
- f) ha facoltà di delega a dipendenti per il compimento di atti e/o di categorie di atti e di rilascio di procure speciali per la conclusione di singoli affari e per la firma di determinati atti e contratti.

3. In caso di assenza o di impedimento del Provveditore, alle riunioni della Deputazione Amministratrice interviene senza diritto di voto il dipendente della Fondazione, che lo stesso Provveditore, d'intesa con il Presidente, designa anno per anno. Lo stesso dipendente, in caso di assenza o di impedimento del Provveditore, ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Deputazione Amministratrice e della Deputazione Generale. Il dipendente prescelto deve avere gli stessi requisiti di non incompatibilità ed onorabilità del Direttore Generale.

4. Il Provveditore non può assumere cariche negli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 4, non può inoltre ricoprire cariche, né essere Direttore Generale né dipendente, della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. né di altre società controllate o partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

L'incarico di Provveditore è altresì incompatibile con quanto indicato all'art. 14, comma 5, lett. a), c), d), e), f), g), h) e comma 6.

5. Il Provveditore deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 14 comma 2.

5-bis. Se alcuna delle condizioni previste dall'art. 14 comma 1 sopravviene dopo la nomina, essa determina la sospensione di diritto del Provveditore dalla carica.

La sospensione è disposta dalla Deputazione Amministratrice non appena essa acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni, non oltre trenta giorni da tale notizia.

6. Il Provveditore decade di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal comma 5;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19/3/1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della Legge 19/3/1990 n. 55;
- sopravvenienza delle incompatibilità previste dall'art. 6 comma 4 e dal comma 4 del presente articolo.

La decadenza è dichiarata dalla Deputazione Amministratrice non appena essa acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni, non oltre trenta giorni da tale notizia.

7. Il Provveditore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Deputazione Amministratrice del verificarsi di cause di sospensione o di decadenza.

Nel caso in cui il Provveditore venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione alla Deputazione Amministratrice, nonché astenersi dal compiere atti in relazione ai quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui sopra, il Provveditore può essere dichiarato decaduto dalla Deputazione Amministratrice.

TITOLO VIII

Il Collegio dei Sindaci

Articolo 19

1. Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I Sindaci sono nominati dalla Deputazione Generale entro 30 giorni dalla scadenza del Collegio dei Sindaci uscente. La nomina di uno dei Sindaci effettivi avviene su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio nomina il proprio Presidente. Nel Collegio dei Sindaci deve essere assicurata la parità di genere.

2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e decade con la scadenza del termine previsto dall'art. 22, comma 2, per l'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio, salvo lo svolgimento delle proprie funzioni sino al momento della effettiva sostituzione.

I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti. Il Collegio provvede alla verifica dei requisiti dei propri componenti.

3. I Sindaci non possono essere nominati per più di due volte consecutivamente.

I Sindaci effettivi assistono alle sedute della Deputazione Amministratrice e della Deputazione Generale.

4. Al Presidente del Collegio dei Sindaci ed ai Sindaci effettivi, compete un corrispettivo annuo fisso.

5. Ai membri del Collegio dei Sindaci che si rechino fuori dalla propria residenza per specifiche ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese.

6. L'ammontare del compenso annuo viene determinato dalla Deputazione Generale. Il rimborso spese è attribuito nella medesima misura fissata per i componenti la Deputazione Amministratrice.

Articolo 20

1. Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo della Fondazione. Esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi in materia in quanto sia compatibile con la speciale natura della Fondazione.

2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questi è sostituito dal supplente più anziano di età, fino alla prima riunione successiva della Deputazione Generale, che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme ai Sindaci già in carica.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, la Deputazione Generale è convocata entro trenta giorni per provvedere all'integrazione.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco supplente, la Deputazione Generale provvede alla sostituzione nella sua prima riunione successiva.

3. Il Presidente del Collegio, i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti non possono far parte della Deputazione Generale né della Deputazione Amministratrice, non possono ricoprire cariche negli

organi né essere Direttore Generale né dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA né di altre società controllate o partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; possono, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 4, ricoprire incarichi nelle altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

L'incarico di Sindaco è altresì incompatibile con quanto indicato all'art. 14 commi 5 lett. dalla a) alla h) e 6.

3-bis. I Sindaci decadono di diritto dalla carica qualora perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 19 comma 2 o vengano a trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 comma 4 e dal comma 3, secondo paragrafo, del presente articolo.

La decadenza è dichiarata dal Collegio dei Sindaci non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni, non oltre trenta giorni da tale notizia. Il Sindaco ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Collegio del verificarsi di cause di decadenza.

4. Nei casi previsti dall'art. 8 comma 2 lett. o) il Collegio dei Sindaci esprime il proprio parere in merito alla deliberazione di assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 riguardanti i componenti la Deputazione Amministratrice, ovvero provvede a deliberare qualora la Deputazione Generale ne fosse impossibilitata.

Articolo 21

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una primaria Società di Revisione, iscritta nell'apposito registro istituito ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, di rilevanza nazionale o internazionale.

2. L'incarico è deliberato, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dalla Deputazione Generale, che determina il corrispettivo spettante alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico e i criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo nel corso del medesimo.

3. L'incarico ha durata non superiore a quattro esercizi, con scadenza – in ogni caso – non successiva alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno di nomina del successivo Collegio dei Sindaci.

4. All'attività della Società di Revisione si applicano, in quanto compatibili con il D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 e con il presente Statuto, le disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 2409-septies, c.c.

TITOLO IX

Bilancio

Articolo 22

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio dell'esercizio precedente viene comunicato dall'organo di amministrazione al Collegio dei Sindaci e alla Società di Revisione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la Deputazione Generale che deve discuterlo. La Deputazione Generale approva, sentita la relazione del Collegio dei Sindaci e acquisita la relazione della Società di Revisione, il bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi di cui all'art. 2364 comma 2 del Codice Civile, in quanto applicabili, l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere posticipata non oltre i centottanta giorni dalla chiusura del medesimo. In questi casi la Deputazione Amministratrice segnala le ragioni della dilazione nella Relazione sulla Gestione.

Il bilancio viene inviato all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dalla sua approvazione ed è reso pubblico nelle forme ritenute più idonee.

3. Lo schema di bilancio e la relativa relazione sono predisposti dalla Deputazione Amministratrice.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Deputazione Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo recante fra l'altro l'indicazione dei criteri per la ripartizione degli interventi da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza.

5. Il bilancio della Fondazione è costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile; nella redazione del bilancio la Deputazione Amministratrice si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153, osservando le prescrizioni regolamentari stabilite dall'Autorità di Vigilanza.

6. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili la Fondazione si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli artt. 2421 e 2435 del Codice Civile.

TITOLO X

Facoltà di firma

Articolo 23

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente della Deputazione Amministratrice, ai sensi dell'art. 17;
- c) il Provveditore ai sensi dell'art. 18 comma 2 e nei limiti delle eventuali deleghe conferitegli.

2. I poteri di firma concessi dal Direttore Generale (Provveditore) a dipendenti od a terzi sono regolati dalle previsioni e specificazioni contenute nei rispettivi atti di delega.

TITOLO X BIS

Trasparenza

Articolo 24

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

TITOLO XI

Del personale e dei rapporti di collaborazione

Articolo 25

1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio o di Società controllate o partecipate – anche indirettamente – distaccato presso la medesima.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

3. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

Articolo 26

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di origine bancaria – di cui almeno uno nell’Organo di Amministrazione o nell’Organo di controllo o da Presidente – prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

2. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali con:

- coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell’Organo di Amministrazione o nell’Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;
- coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

3. Si specifica che il periodo di discontinuità previsto ai commi precedenti si applica anche ai componenti degli Organi che, nell’ambito del loro secondo mandato consecutivo in corso, abbiano superato la metà dello stesso.

TITOLO XII

Estinzione

Articolo 27

1. In materia di scioglimento della Fondazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 7, del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153.

TITOLO XIII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 28

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell’Autorità di Vigilanza e verrà reso pubblico tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione e nelle altre forme ritenute idonee.

2. Con l’entrata in vigore del presente Statuto restano abrogate tutte le disposizioni statutarie precedenti nonché le norme regolamentari incompatibili con lo Statuto medesimo.